

C.I.S.S.-A.C.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO

Via San Francesco, 2 – 10014 CALUSO (Torino)

Tel.: 011 98 93 511 – C.F. e P. IVA: 07264440012 – Sito Internet: www.cissac.it

E-mail: consorzio@cissac.it – E-mail certificata: consorzio@pec.cissac.it

AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Ai sensi della DGR 3 – 3084 del 16/04/2021, ALLEGATO A.

PREMESSA: L'obiettivo del presente avviso è l'assegnazione di un contributo economico per dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare delle persone di cui al successivo art.1

Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

ART.1: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.

I beneficiari del contributo sono i soggetti che svolgono le funzioni di caregiver:

- delle persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280);
- di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- delle persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti o nello stesso comune o in un comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2 DURATA

Il contributo economico straordinario viene erogato per 12 mensilità dal momento del riconoscimento e comunque fino a concorrenza delle risorse assegnate al CISSAC, ai sensi della DGR 3-3084 del 16/04/2021 allegato A), ed ammontanti ad euro 48.817,43.

ART. 3 REQUISITI PER PRESENTARE L'ISTANZA DI CONTRIBUTO

La persona assistita dal caregiver deve:

- a) essere stato valutato dall'UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) o dall'UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) ed essere in graduatoria per prestazione domiciliare o per l'inserimento in struttura residenziale. Per chi non risulta già in graduatoria la domanda potrà essere presentata solo dopo aver ricevuto l'esito della valutazione dall'UVG o UMVD;
- b) la valutazione della competente UVG o UMVD deve essere corredata dell'indicazione se trattasi di persona con disabilità grave o gravissima, ai sensi del DM 26/9/2016, nel caso di una valutazione precedente che non riporti tale indicazione, il Consorzio Servizi Sociali C.I.S.S.-A.C. provvederà a richiederla direttamente alle Unità di Valutazione competenti;
- c) possedere un reddito ISEE sociosanitario rientrante in una delle fasce riportate al paragrafo "Tipologia della prestazione" del presente bando.

NON PUÒ RISULTARE BENEFICIARIO del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già dei contributi previsti da:

- D.G.R 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente);
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA);
- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza);
- DGR 3-3084/2021 (contributo straordinario FNA allegato B).

NON PUÒ RISULTARE BENEFICIARIO del presente contributo, inoltre, il familiare di persona in attesa di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

ART. 4 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA:

L'importo del contributo economico mensile viene determinato tenendo conto delle tabelle sottostanti:

BENEFICIARI	CAREGIVER DI PERSONE MAGGIORENNI
ISEE Socio Sanitario dell'assistito	Valore
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 euro e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 euro e 50.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00	0,00 euro

BENEFICIARI	CAREGIVER DI PERSONE MINORENNI
ISEE Socio Sanitario dell'assistito	Valore

Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 euro e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 euro e 65.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00	0,00 euro

Gli assegni mensili vengono trasferiti ai beneficiari tramite bonifico bancario sul conto del beneficiario.

ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:

Gli interessati potranno presentare istanza, **entro il termine perentorio del 30/09/2021**, utilizzando il modello di domanda:

- scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio Servizi Sociali C.I.S.S-A.C. www.cissac.it;
- oppure disponibile in formato cartaceo presso la sede del Consorzio in Caluso, Via San Francesco, 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. In riferimento alle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica l'accesso potrà essere contingentato.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati:

- la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del beneficiario e dell'assistito;
- l'attestazione ISEE Socio Sanitario, in corso di validità, dell'assistito.

Il C.I.S.S-A.C., sulla base dell'ordine delle graduatorie per l'accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, definirà il valore del contributo mensile da erogare.

In relazione all'esigenza di coniugare l'utilizzo di due graduatorie separate, il C.I.S.S-A.C. procederà all'utilizzo alternato delle graduatorie, attingendo di volta in volta alla graduatoria per le prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 e alla graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, il C.I.S.S-A.C., prima di concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria deve fare riferimento alle seguenti priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di domanda della prestazione della persona assistita.

L'accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per l'accesso ai servizi della persona assistita.

Qualora per la persona assistita venga attivato il servizio previsto ai sensi della D.G.R. 3-2257/2020 o viene inserito in struttura residenziale, il relativo familiare decade dal contributo al ruolo di caregiver.

Nei casi in cui la richiesta si riferisca a un progetto di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita, la competente UVG o UMVD redige un progetto individualizzato, anche con le eventuali prestazioni sanitarie necessarie ad una corretta cura della persona.

Il contributo, in questi casi, decorre dalla data di dimissione dalla struttura di ricovero della persona assistita.

ART. 6 PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO:

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- decesso della persona assistita;
- decesso del beneficiario;
- insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3- 2257/2020);
- inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Monica Drocco.

ART. 8 COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni relative ed afferenti al beneficio in parola saranno fornite unicamente ed esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo e-mail fornito in sede di presentazione della domanda.

ART. 9 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016:

Il Consorzio Servizi Sociali C.I.S.S-A.C., in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART. 10 RINVIO: per quanto non previsto nel presente avviso trova applicazione la D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 – Allegato A.

ART. 11 ULTERIORI INFORMAZIONI: Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare gli operatori dell'area sociosanitaria al numero 0119893511 o scrivere a l.benni@cissac.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Monica Drocco